

Estratto dalle Direttive Bio Suisse

## Allevamento di animali

### **Certificazione di aziende con allevamento di animali risp. di prodotti di origine animale**

Per la certificazione Bio Suisse di prodotti vegetali secondo le direttive Bio Suisse l'allevamento di animali dell'azienda produttrice nell'UE deve rispettare almeno il Regolamento UE 834/2007 e negli altri paesi almeno i requisiti minimi Bio Suisse relativi all'allevamento di animali in aziende all'infuori dell'Europa:

- nessun trasferimento di embrioni e/o interventi di ingegneria genetica
- gli animali possono muoversi nella stalla in maniera conforme alla specie
- gli animali sono protetti da danni dovuti al caldo, al freddo, alla polvere, a gas nocivi, all'umidità
- nessun pavimento grigliato
- gli animali dispongono di un'area di uscita sufficiente e/o sono portati al pascolo
- nessun allevamento in gabbia
- acquisto di foraggio non biologico inferiore al 10 % (ruminanti) risp. al 15 % (non ruminanti). In casi eccezionali motivati la parte di foraggio non biologico può essere superiore.
- nessun impiego di additivi vietati nel foraggio: antibiotici, ormoni, sulfonamidi, coccidiostatici, stimolatori della crescita e stimolanti sintetici, stimolatori dell'appetito sintetici, coloranti artificiali, uree, rifiuti della macellazione per ruminanti, letame di pollame o stallatico (tutti i tipi di escrementi), amminoacidi puri, organismi geneticamente modificati o derivati degli stessi
- nessun impiego di sostanze vietate in medicina veterinaria: sostanze di origine sintetica per la stimolazione della produzione o per contenere la crescita naturale, ormoni per suscitare i calori o per la sincronizzazione dei calori, stimolatori della crescita sintetici
- i denti dei maiali non sono troncati e la coda non è mozzata
- i becchi del pollame non sono spuntati

Per la certificazione Bio Suisse di prodotti di origine animale l'allevamento di animali dell'azienda produttrice deve rispettare le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti e i molluschi, vedi art. 2.3.2 e apicoltura, vedi art. 2.3.3). Il controllo va eseguito da un ente di controllo designato da Bio Suisse, in genere si tratta di un ente autorizzato al controllo Bio Suisse in Svizzera.